

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 5
BONAZZI (PCI)	4
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ...	2

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonchè istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali» (749), già approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	8, 9, 11 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI)	9
DONAT-CATTIN (DC)	9, 11, 14 e <i>passim</i>

FIOCCHI (PLI)	Pag. 19
NEPI, relatore alla Commissione	11, 12
ORCIARI (PSI)	20
PISTOLESE (MSI-DN)	14, 16, 20
SEGA (PCI)	9, 14
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze	10, 11, 12
TAMBRONI ARMAROLI (DC)	14

«Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Umberto Terracini» (750), già approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	5, 7
BEORCHIA (DC)	7
BONAZZI (PCI)	7
FIOCCHI (PLI)	7
PINTUS (Sin. Ind.)	7
SCEVAROLLI (PSI)	7
SIGNORINO (Gruppo Misto - P. Rad.)	6

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Bonazzi e Pollastrelli.

Ne do lettura:

BONAZZI, POLLASTRELLI. - *Al Ministro delle finanze.* - Per sapere:

se intenda emanare la normativa di riordino e sanatoria in materia di registratori di cassa, dallo stesso Ministro preannunciata nella seduta della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati del 19 gennaio 1984, e per quale motivo non lo abbia ancora fatto;

se non ritenga di provvedere, anche, ad emanare disposizioni che risolvano le questioni controverse emerse in sede di attuazione della legge che ha introdotto l'obbligo di adottare i registratori di cassa e, tra queste, quella relativa all'estensione di tale obbligo agli esercizi ubicati nei mercati coperti.

(3-00473)

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo ha posto e pone attenzione alle particolari circostanze in cui ha avuto luogo l'applicazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18, recante «obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» ed alle problematiche sorte in fase di prima attuazione.

Proprio in questi giorni, invero, è stato emanato il decreto ministeriale 19 giugno 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 successivo, con il quale sono state integrate e in parte modificate precedenti disposizioni relative alle caratteristiche tecniche dello scontrino e dei misuratori fiscali.

È stato anche predisposto, ad iniziativa del Ministero delle Finanze, uno schema di disegno di legge in materia che ha richiesto adeguati tempi di elaborazione, stante la delicatezza delle questioni affrontate e che, previa diramazione, è ora all'esame degli altri Dicasteri interessati dei quali è necessario il preventivo concerto; verrà quindi presentato all'approvazione del Consiglio dei Ministri e successivamente all'esame del Parlamento.

È possibile sin da ora anticipare che le linee a cui si ispira lo schema di normativa predetta non si discostano, ma anzi riaffermano le finalità della legge n. 18 del 1983, approvata, come è noto, dal Parlamento con larghissima maggioranza; nel contempo mirano ad eliminare quelle incertezze testuali che hanno ingenerato confusione nei comportamenti dei contribuenti.

In tale quadro, per evitare duplicità di adempimenti, viene espressamente prevista l'inapplicabilità dell'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale per le cessioni di beni risultanti dalle fatture accompagnatorie o dalle bolle di accompagnamento, nel mentre si riconferma il principio della prevalenza dell'obbligo stesso rispetto a quello del rilascio della ricevuta fiscale. Si propongono, altresì, modifiche intese a colmare talune lacune nell'ambito della disciplina che la legge n. 18 demanda alla decretazione ministeriale.

Inoltre, eliminando tutte le incertezze al riguardo, si è precisato, con riferimento a quanto previsto dall'ottavo comma dell'articolo 2 della legge n. 18, che i titolari del potere di formulare proposta di sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio della attività svolta sono gli uffici chiamati ad accertare le violazioni e cioè la Guardia di finanza e gli uffici IVA.

Si è tenuto conto anche delle difficoltà obiettive e delle incertezze in cui si sono trovati i contribuenti nella fase di prima applicazione della legge e quindi viene prevista una sanatoria limitata nel tempo per le sanzioni amministrative irrogate a seguito delle inadempienze riscontrate.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima parte dell'interrogazione, va premesso che per gli operatori muniti di licenza al dettaglio già sussiste l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale.

Tale obbligo non sussiste invece, così come precisato dalla circolare della Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette sugli Affari 10 giugno 1983, n. 60, per le cessioni eseguite in forma ambulante «sia se svolta in modo itinerante con mezzi motorizzati od altro, sia a posto fisso o assegnato a turno in aree pubbliche attrezzate o in mercati rionali anche coperti».

Il Governo esprime, in linea di massima, parere favorevole alla estensione, anche agli operatori muniti di licenza ambulante, ma che svolgono la loro attività a posto fisso in mercati rionali coperti. Però per questo sarà necessario un provvedimento *ad hoc*.

A tal fine sarebbe opportuno introdurre una norma esplicativa del concetto di «locale aperto al pubblico» che nel contempo preveda l'obbligo del rilascio dello scontrino per le cessioni di beni effettuate nei mercati rionali indipendentemente dalla natura del titolo (licenza di vendita al minuto, licenza ambulante a posto fisso) che abilita all'esercizio dell'attività.

In teoria può accadere che in attesa del provvedimento legislativo di sanatoria la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette adotti un provvedimento. Però è anche evidente che nel prendere in esame la situazione il Governo ritiene che esistano due tipi di esercizio: c'è quello in buona fede che ha fatto richiesta per la installazione del registratore di cassa mentre c'è quello che non è in buona fede. Evidentemente, in presenza dell'adempimento di tutti gli atti da parte dell'esercizio commerciale e in carenza della installazione, la direzione generale non potrà che prendere atto di questa situazione e non emetterà provvedimento di sospensione. Il Governo intende muoversi in questo senso; credo quindi di poter dire che se esistono casi di questo tipo (secondo me esistono e alcuni li ha fatti presente il senatore Bonazzi) nei loro confronti non saranno adottati provvedimenti di sospensione.

Inoltre se la Direzione generale dovesse esaminare il problema delle sanzioni amministrative, in questa fase è evidente che applicherebbe l'articolo 8 della legge del 1929 che dà la possibilità all'Amministrazione finanziaria di applicare una sola sanzione per infrazioni della stessa natura. Anche questo è un modo per rispondere alle preoccupazioni degli esercizi commerciali. Queste previsioni pessimistiche comunque non si dovrebbero avverare, perchè esiste già un provvedimento legislativo predisposto dal Governo in proposito, che sta completando il suo *iter*.

BONAZZI. Pur prendendo atto degli intendimenti del Governo, mi pare di poter dire che, rispetto alla prima domanda, il Governo ha ribadito l'intendimento di proporre una sanatoria per legge; non ha chiarito però quale sarà il suo comportamento fino a quando un eventuale provvedimento di legge sarà adottato. È necessario tuttavia tale chiarimento. I verbali di accertamento sono stati redatti e ho fornito in via diretta allo stesso Sottosegretario la richiesta rivolta da un ufficio IVA alla autorità competente, cioè alla amministrazione comunale, di provvedere alla sospensione, ai sensi dell'articolo 4, comma ottavo. Poichè l'ottavo comma dell'articolo 4 non prevede una mera facoltà, bensì un obbligo, sia pure discrezionale, in ordine alla durata della sospensione, l'ufficio competente, posto che sia il Comune, non potrà che provvedere, non può certo disattendere la legge. Si può determinare una situazione per cui una eventuale sanatoria sarà soltanto parzialmente efficace, perchè alcuni effetti dell'accertamento si saranno già verificati.

Il Ministro delle finanze, svolgendo alcune comunicazioni alla 6^a Commissione della Camera, il 19 gennaio, diceva che 2264 su 3968, al 19 gennaio, erano i casi di verbali di accertamento che verificavano la mancata installazione dei registratori e rispetto ai quali l'utente ha affermato che la mancata installazione è dipesa dalla mancata consegna da parte dei fornitori. In molti di questi casi la mancata installazione è sicuramente stata determinata dal fatto che le forniture non sono state effettuate, quindi da ragioni che possono essere inquadrare nella ipotesi di forza maggiore o comunque, di fatto, che non dipendono nel modo più assoluto dall'utente. Per un principio generale la sanzione penale dovrebbe essere esclusa, fin dalla fase dell'accertamento, senza provvedere neppure a misure cautelative.

Ci sono ipotesi che sono chiarissime. Faccio un esempio che conosco molto bene perchè è della mia città. A Reggio Emilia le farmacie comunali sono gestite per il 90 per cento da una azienda municipale e non vi è dubbio che anche senza i registratori di cassa le vendite e gli acquisti vengono registrati al centesimo e l'azienda non ha nessun interesse a non adottare i registratori di cassa. Se c'è un caso in cui è dimostrato che il ritardo della fornitura dei registratori di cassa è dovuto ai fornitori, è proprio questo. A suffragare questa ipotesi c'è l'invito all'amministrazione comunale di Reggio Emilia ad applicare l'ottavo comma dell'articolo 4 da parte dell'ufficio IVA, con l'indicazione che l'azienda ha provveduto ad installare i registratori di cassa in data 27 aprile 1984.

Ritengo che, in questo caso, è prevedibile con grande sicurezza che il procedimento si concluderà con l'assoluzione delle farmacie perchè queste dimostreranno di aver commesso il fatto non per propria responsabilità ma per causa di forza maggiore. Tuttavia nel frattempo la sospensione potrebbe essere già intervenuta. Tra l'altro, in questo caso, avrebbe conseguenze molto gravi perchè, essendo la città servita per il 90 per cento da farmacie comunali, questa sospensione anche solo per 15 giorni provocherebbe inconvenienti di carattere sanitario. Ciò probabilmente autorizzerebbe l'adozione di una ordinanza per revocare la sospensione, e questo, pur se paradossale, sarebbe ipotizzabile.

Ho voluto fare questo esempio per dimostrare che ci sono misure o provvedimenti amministrativi che il Ministero delle finanze può adottare e che, nei casi in cui apparisse evidentissimo (come in questo citato ma forse in molti altri) che la mancata installazione non dipende in alcun modo da

trascuratezza o scarsa diligenza dell'utente, si potrebbe giungere ad una conclusione dell'accertamento senza alcuna conseguenza e senza l'adozione di alcun provvedimento.

Per ciò che riguarda la seconda parte dell'interrogazione prendo atto della risposta del Sottosegretario. Allo stato della legislazione l'adozione dei registratori di cassa non può essere estesa agli esercizi ubicati nei mercati rionali.

Prendo anche atto, e concordo, sull'impedimento del Governo ad escludere l'obbligo dell'emissione dello scontrino nel caso di obbligo di emissione della fattura o della bolla di accompagnamento. Questa tuttavia mi parrebbe una semplificazione utile; sarebbe opportuno tener conto anche del periodo transitorio, se è possibile, evitando eventualmente di far accertamenti per le situazioni in cui esiste già un accertamento sulle vendite. Noi ci riferivamo anche alle ipotesi, che possono essere risolte in via amministrativa, di attività promiscue o di servizi che non comportano l'obbligo dell'emissione dello scontrino se si accompagnano a vendite di beni con altre attività che comportano l'obbligo dello stesso. Tipica è l'attività di artigiani che riparano biciclette o piccoli mezzi di trasporto oppure i casi in cui si svolga un'attività che per legge non richiede l'emissione dello scontrino come la vendita di giornali, la vendita con fattura e la vendita di generi di monopolio.

In questi casi bisognerà chiarire se il limite di fatturato in relazione al quale viene stabilita la data in cui deve essere adottato il registratore di cassa viene determinato tenendo conto solo di quella parte di attività di vendita di beni che è soggetta all'obbligo dello scontrino.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Umberto Terracini» (750), già approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Umberto Terracini», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Il provvedimento, che è stato presentato dal Governo il 13 marzo 1984 ed approvato alla Camera dei deputati da parte della Commissione finanze e tesoro in sede legislativa il 17 maggio, ricorda a tutti noi presenti che nel dicembre 1983 ci fu la scomparsa del senatore Umberto Terracini che fu ricordato anche nell'Aula del Senato, facendo egli parte della nostra Assemblea, ed anche in quella occasione fu ricordato come la figura del senatore Terracini fosse legata alla costituzione della Repubblica e alla Carta costituzionale, scaturita dall'appassionato lavoro dell'Assemblea costituente di cui egli fu valente e prestigioso Presidente.

La relazione del Governo si sofferma a considerare quello che è stato l'apporto del senatore Terracini alla lotta antifascista e per il riscatto dei lavoratori, e quindi la figura del senatore Terracini, che si inserisce nella grande tradizione del movimento operaio, nella lotta per l'emancipazione dei

lavoratori. Sulla base di quella che è stata la sua figura, non vorrei riprendere tali valutazioni, ma solo richiamare quelli che sono stati gli elementi che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge per l'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Terracini.

La spesa, che è valutata in lire 15 milioni, è coperta mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984; su ciò abbiamo ricevuto il parere da parte della Commissione bilancio.

Prima di raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, vorrei solo avanzare il dubbio, e lo porrò come problema di carattere più generale, ma non so darvi al momento una risposta, se per queste occasioni sia effettivamente necessario un disegno di legge o se il Governo possa invece provvedere in via amministrativa, perchè purtroppo, nella passata legislatura in particolare, abbiamo avuto diverse perdite e vari disegni di legge abbiamo dovuto affrontare in materia. Quindi, porrò il problema per avere una risposta da un punto di vista regolamentare, e mi farò anche carico di valutare con organi della Presidenza del Senato e del Governo stesso se sia effettivamente indispensabile la presentazione di un disegno di legge a tale scopo. Per quanto riguarda il contenuto, come ho già riferito, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SIGNORINO. Signor Presidente, lei ha già in parte risposto alla questione pregiudiziale che volevo porre e va da sè che neanche io discuto il contenuto specifico del provvedimento. Vorrei notare però che il disegno di legge n. 750 non riguarda certamente il problema se sia o meno opportuno stabilire i funerali di Stato per il senatore Terracini, ma piuttosto l'assunzione delle spese a carico dello Stato e quindi rientra perfettamente nell'ipotesi che lei ha ora sollevato. Ritengo che questo sia un atto legislativo non necessario e credo che la questione non sia futile, perchè tutti, anche fuori del Parlamento, riconoscono le condizioni estremamente carenti di qualità ed anche di organizzazione del lavoro parlamentare e credo che su questo piano non ci si può limitare a discorsi generici o generali, salvo rimanere passivi nei momenti concreti in cui si esplica la nostra attività.

Il problema è reso grave non tanto per l'atto in sè, quanto per il contesto generale in cui tali provvedimenti si inseriscono. Vorrei portare l'esempio di questa giornata di lavoro delle Commissioni in cui vi sono in discussione, nelle 12 Commissioni permanenti, 65 provvedimenti di legge in sede deliberante, referente o consultiva, il seguito di alcune audizioni, 3 dibattiti su interrogazioni e 2 su comunicazioni del Governo, e così via. La cosa è resa ancora più grave dal fatto che - a mio parere, ovviamente - molti di questi provvedimenti di legge in discussione sono, se non futili, spesso non necessari, qualche volta addirittura cervellotici: non è questo il caso, ma il disegno di legge in discussione mi sembra rientri appunto nel caso delle iniziative non necessarie. Capisco che si tratta di una prassi, però è una prassi negativa e affatto evitabile.

Per una spesa minima (15 milioni), si attiva un processo che certamente alla fine risulterà più costoso del funerale stesso. Inoltre, la Presidenza del Consiglio dispone certamente dei mezzi per poter far fronte a queste spese doverose; e, per esempio, magari forzando un minimo la lettera dei capitoli

del bilancio, i fondi riservati e a ragione chiacchierati, che sono al di fuori di qualsiasi controllo, in questo caso avrebbero avuto un'utilizzazione molto più degna.

Infine, vorrei ricordare la polemica che si è avuta dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio al congresso socialista di Verona. Egli lamentava il fatto che il Parlamento passi il tempo a deliberare su prosciutti e altre cose insignificanti. Ritengo che sarebbe assurdo protestare quando l'onorevole Craxi rileva certe carenze abituali del Parlamento e stare invece zitti quando il Governo stesso ingolfa il Parlamento (e non è certamente solo questo il caso) con provvedimenti di questo tipo. Vorrei portare un altro esempio: questa mattina, nella 4^a Commissione, si discute addirittura di un'iniziativa del Governo (di 3 dei maggiori Ministri di questo Governo) volta a decidere se accordare o meno un sussidio ad un ex-feudatario albanese per servizi resi all'esercito italiano 40 anni fa, nel 1945. Siamo veramente a livelli di inutilità dichiarata dei lavori parlamentari!

BONAZZI. Signor Presidente, voglio solo associarmi anch'io alle sue parole senza aggiungere nulla, perchè il ricordo del senatore Terracini è per noi legato ad un fatto così rilevante come l'approvazione della Costituzione che non c'è bisogno, nè ce ne sarebbe la possibilità in questa sede, di svolgere ulteriori considerazioni.

SCEVAROLLI. Signor Presidente, anche il Gruppo socialista si associa alle sue considerazioni.

BEORCHIA. Signor Presidente, anche i senatori del Gruppo della Democrazia cristiana intendono associarsi alle sue parole.

PINTUS. Vorrei dichiarare, signor Presidente, a nome del Gruppo che rappresento, la mia solidarietà con le sue parole.

FIOCCHI. Anche il Gruppo liberale si associa, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dal senatore Signorino sul provvedimento, mi sembra che esse riguardino anche un problema più generale. Quanto alla delegificazione di alcuni provvedimenti, posso assicurare di voler porre io per primo il problema e occorrerà quindi vedere come esso potrà essere risolto.

Per quanto riguarda invece le considerazioni più generali sui lavori del Parlamento, non spetta a me esprimere un parere in questo momento.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Umberto Terracini.

Alla conseguente spesa, valutata in lire 15 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali» (749), già approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali», già approvato dalla Camera dei deputati.

Voglio richiamare l'attenzione della Commissione su un fatto che ritengo estremamente spiacevole. Ritengo che la Commissione debba essere informata circa questi documenti, anche perchè sono stati resi pubblici.

In qualità di presidente della Commissione finanze e tesoro, ho ricevuto un telegramma sull'argomento del provvedimento che stiamo esaminando, il cui contenuto con le stesse parole, salvo qualche piccola modifica, è stato pubblicato ieri sul giornale «Il Tempo» con una inserzione a pagamento dal titolo «Preoccupanti manovre in atto per contrastare il provvedimento sul contrabbando del GPL auto». Il telegramma ha un contenuto che a mio giudizio deve essere respinto, in quanto vi si parla di «manovre per contrastare l'approvazione del provvedimento proposto dal Governo per stroncare il contrabbando di GPL auto»; vi si fanno alcune considerazioni, cioè che il reale scopo delle perplessità sul provvedimento, formulate nel corso del dibattito, sarebbe l'interruzione dell'*iter* della legge; si dice che in questo modo non ci si rende conto dell'indifferibile esigenza di intervenire sulla scandalosa piaga del contrabbando in atto; e si conclude dicendo che non si può concedere a nessuno (e, si dice, «siamo certi che ella non lo permetterà») di approfittare di questa situazione o per dirottare i consumi di GPL su altri prodotti, o per concedere ulteriore spazio a chi lucra sull'illecito a spese del fisco e di un settore già in crisi.

Queste espressioni che sono ripetute sul quotidiano di cui ho detto sono estremamente gravi. Vorrei dunque cogliere questa occasione, a nome di tutta la Commissione, per respingere un linguaggio di questo tipo e le insinuazioni che sono contenute in questo testo. Una libera volontà del Parlamento, in una libera discussione del disegno di legge, una libera espressione di perplessità e di dubbio, vengono additate come manovre oscure.

Tornerò per quanto mi riguarda sull'argomento e provvederò anche, nell'ambito dei miei poteri a che questi signori non abbiano più a mettere piede nella Commissione. I colleghi che vorranno potranno riceverli nei

locali ad essi riservati, ma non voglio che i firmatari di questi documenti, cioè il segretario generale Monti, a nome della federazione nazionale distributori gas per autotrazione, e i rappresentanti della Fioga (Federazione italiana operatori gas per auto), possano accedere appunto alla nostra Commissione; forse abbiamo avuto il torto di ricevere queste persone nella fase iniziale di discussione del provvedimento; forse questa premura era eccessiva e costoro non meritavano tale attenzione.

SEGA. Circa la sua dichiarazione, signor Presidente, vorrei dare un giudizio da parte del Gruppo comunista. Ci associamo alle espressioni di protesta e di rifiuto relative al telegramma e al comunicato pubblicato su «Il Tempo», e riteniamo che, ove le associazioni ritengono che manovre ci sono da parte di gruppi interessati, hanno il diritto e il dovere di denunciarle; ma nessuna ragione hanno di rivolgersi in tal modo al Parlamento e alla Commissione che stanno svolgendo uno scrupoloso lavoro di approfondimento di una materia estremamente delicata.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno integrare la discussione generale interrotta il 4 luglio.

DONAT-CATTIN. Avendo fatto per quattro anni il Ministro dell'industria in quel periodo, ho chiesto a tutti i settori una unificazione delle aliquote perchè la mancata unificazione delle tariffe porta fatalmente a dei fenomeni di contrabbando. In questo settore poi il contrabbando che viene fatto dai singoli utenti con una pompa è una parte minore rispetto a quello che viene fatto dai distributori organizzati (che insistono infatti per l'approvazione di questo testo di legge) da autobotte a cisterna. Questo avviene perchè un compressore costa intorno ad 1 milione ed il privato difficilmente lo può acquistare mentre tutti i distributori, se si fa attenzione, per un motivo o per l'altro sono dotati di questo compressore e ciò vuol dire che fanno abbondante uso di GPL, destinato al riscaldamento, per uso autotrazione.

Anche con questa riduzione di aliquote questi distributori hanno un vantaggio di 270 lire circa che moltiplicate per i ventimila quintali di portata per una cisterna normale fanno circa 6 milioni di lire di contrabbando per ogni carico. Ciò dimostra che è sempre conveniente contrabbandare anche se prima lo era di più.

Continuo a non capire perchè, mentre il disegno di legge Formica parlava di una unificazione delle tariffe ristabilendo le differenze tra GPL e metano attraverso un aumento dell'imposta sulla potenza dei motori, qui si lascia questo margine da sperimentare. Vuol dire che sperimenteremo che continuerà una certa banda di evasione e che i pertugi per i generali Giudice rimangono aperti. Questo è l'aspetto sul quale bisognerebbe non essere compromessi come Governo.

BONAZZI. Bisogna però che ci siano i generali Giudice. Non sono i pertugi che creano i generali Giudice, ma sono questi ultimi che li trovano.

DONAT-CATTIN. Se le tariffe fossero unificate non potrebbero esistere i generali Giudice perchè non ci sarebbero i magazzini SIPE, non ci sarebbero i vari passaggi, non ci sarebbero le colorazioni. Se il carburante ha

un'imposta unificata, anche se esistono i generali Giudice bisogna che si dedichino ad altre attività ma non a queste.

Aggiungiamo poi che questi prodotti non sono soggetti a registrazione e quindi, poichè l'uomo non è di legno e questi commercianti sono gente con il coltello fra i denti, 6 milioni di contrabbando per carico sono assicurati senza alcuna possibilità di intervento. Più che ai comunicati esterni credo alla obiettiva materia; o c'è una documentazione reale (e in realtà abbiamo una documentazione che non esiste) che dimostra che il contrabbando non avviene, o altrimenti, dai calcoli che possiamo fare, per le esperienze e le conoscenze che si hanno, si sa benissimo che il contrabbando avviene. La questione è se mantenere o meno la differenza tra il metano e il GPL, ed è una questione tecnica; il contrabbando non può avvenire sui cavalli di potenza del motore, mentre può avvenire se si mantiene la differenza delle tariffe!

La risposta del Sottosegretario dimostra che una effettiva documentazione non esiste, perchè tutto ciò non è sottoposto ad alcuna registrazione, e quindi si può sfuggire sostanzialmente, e non soltanto in termini formalistici, ad ogni incriminazione, nell'ambito di un contrabbando che, secondo le stime più attendibili, supera i 100 miliardi.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Le minori entrate conseguenti alla riduzione delle aliquote di imposta sono stimate in circa 24 miliardi per il GPL e 60 miliardi per il gas metano. Anche qui si tratta di cifre approssimative.

La diminuzione delle frodi fiscali comporterà un recupero di gettito valutato in circa 50 miliardi, ma la cifra in questo caso è ancor più approssimativa visto che il fenomeno dell'evasione non è quantificabile. Le minori entrate saranno complessivamente di 214 miliardi; a fronte di esse si pone il maggior gettito del superbollo valutato in circa 240 miliardi (180 miliardi per il GPL e 60 miliardi per il gas metano).

Il relatore faceva presente che esiste il problema delle aliquote delle imposte sui carburanti per uso di autotrazione, in generale, ma esiste anche quello relativo alla fabbricazione delle vernici e degli adesivi per cui proponeva una serie di emendamenti. Riteniamo che questi emendamenti riguardino problemi che sono già all'esame della direzione generale competente; sotto l'aspetto tecnico deve essere approfondito il campo di applicazione delle nuove agevolazioni fiscali e deve essere rivista la formulazione della norma proposta, in quanto, per esempio, al terzo comma dell'emendamento proposto si menziona solo il punto C) e non anche il punto I) della tabella D) allegata alla legge n. 32 del 19 marzo 1983 riguardante i prodotti petroliferi utilizzati per le medesime destinazioni.

Considerando i tempi occorrenti per gli approfondimenti e considerata anche l'urgenza del provvedimento nonchè il tempo tecnico per l'introduzione del superbollo, al Governo non sembra opportuno introdurre modificazioni che comportino un nuovo rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. Il Governo tuttavia non è contrario ad adottare un provvedimento più organico con una normativa che vada nel senso illustrato dal relatore.

Credo che per queste ragioni sia opportuno che la Commissione finanze approvi questo testo con l'impegno però, prima ricordato, da parte del Governo.

DONAT-CATTIN. Siccome il Sottosegretario ha accennato a dati sul contrabbando, volevo venirne a conoscenza.

SUSI, *sottosegretario di Stato per finanze*. Non ho detto questo, ho detto che abbiamo fatto una ipotesi sommaria del fenomeno anche perchè, trattandosi di contrabbando, è estremamente difficile quantificare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NEPI, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, il quale, a nome del Governo e per ragioni dichiarate, non ritiene di poter inserire in questo disegno di legge alcun emendamento presentato, stante l'urgenza del provvedimento ed anche l'esigenza di verificare alcuni dati relativi agli emendamenti annunciati e non presentati.

Vorrei soltanto sottolineare che, per quanto riguarda la richiesta relativa all'esenzione dall'imposta di fabbricazione dei prodotti petroliferi destinati alla preparazione di vernici, mastici ed altri prodotti, vi era già un orientamento favorevole del Governo che è stato confermato anche oggi dal Sottosegretario, così come per quanto riguarda la soppressione dell'imposta ridotta per l'acquaragia minerale destinata allo stesso uso e il cui importo in diminuzione di 750 milioni non rappresenta in sè un grosso problema di ordine tributario. Comunque, ho voluto qui nuovamente richiamare questo aspetto perchè in effetti si tratta di una richiesta minima, anche se non secondaria, proprio per favorire un uso industriale, quindi estraneo all'autotrazione ed alla combustione, dei residui di prodotti petroliferi.

Vorrei anche sottolineare che, come relatore, avevo fatto obiezione alle richieste avanzate da rappresentanti dei settori petroliferi e del gas metano per autotrazione, soprattutto quelle relative all'adeguamento di volta in volta con provvedimenti legislativi del Parlamento alle modifiche che intervengono sui prezzi al consumo di alcuni prodotti petroliferi, come quella di qualche mese fa adottata dal CIP per la diminuzione di 56 lire al litro per il GPL, e avevo appunto rilevato che non potevamo noi rincorrere con provvedimenti legislativi le variazioni dei prezzi al consumo, determinate da circostanze contingenti. Avevo però suggerito di non alterare il rapporto attualmente esistente, e che si conferma da molto tempo, di 1,32 per cento del prezzo al consumo tra il GPL e il gas metano per autotrazione.

Con questo provvedimento, il rapporto viene alterato e anche in una misura non trascurabile, così come viene alterato il rapporto nella vendita al consumo, cioè alla pompa, tra il GPL e la benzina.

Queste modifiche non appartengono - mi si consenta di dirlo - alle valutazioni di questa Commissione per la sua preminente competenza tributaria (noi cioè guardiamo a questi problemi sotto il riflesso dell'incidenza tributaria), ma sono obiezioni che si riferiscono, a mio avviso, in particolare alla competenza che riguarda la strategia che si vuole adottare in ordine all'uso e al consumo dei prodotti energetici.

Mi richiamo anche all'osservazione fatta dal Presidente nel suo intervento in sede di discussione generale, quando ha fatto una precisa domanda, cioè quali criteri siano alla base di inasprimenti o di alleggerimenti tributari sui prodotti petroliferi, dal momento che si conosce l'influenza che questi esercitano sul mercato degli stessi prodotti e quindi nel favorire un

prodotto a danno di un altro. Non appartiene tanto a noi questo tipo di valutazione, però dobbiamo ugualmente farla, soprattutto quando vediamo che solo in ragione dell'imposta di fabbricazione o dell'imposta di consumo per il gas metano intervengono variazioni di prezzo al consumo che evidentemente alterano i rapporti di mercato.

Abbiamo voluto sottolineare questo aspetto, anche perchè è stato già suggerito dalla 10^a Commissione nel suo parere, e quindi vorrei proprio concludere ribadendo questo appello che noi rivolgiamo al Governo, e che ripetutamente il relatore ha rivolto a nome della Commissione come valutazione unanime di questo ramo del Parlamento, affinchè predisponga un disegno di legge organico che dia una consistenza più adeguata e razionale a tutto l'impianto dell'imposta di fabbricazione, sia per raggiungere quei fini che ricordava adesso il collega Donat-Cattin di colpire in maniera irreversibile le ancora ampie frange di evasione, sia per rendere lo strumento fiscale uno strumento equo, in corrispondenza della strategia di politica energetica della quale il nostro paese si deve dotare se non vuol stare alla mercè degli interventi che sui prodotti petroliferi che noi importiamo giornalmente vengono esercitati dai mercati stranieri. Quindi, rivolgo un appello al Governo perchè predisponga, nei tempi che ritiene giusti, (mi rendo conto come la materia sia complessa e vasta) una proposta organica che tenda a raggiungere questi obiettivi di carattere generale.

PRESIDENTE. Lei ha fatto una integrazione della sua replica, ma non formalizza gli emendamenti?

NEPI, *relatore alla Commissione*. Esattamente, signor Presidente.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io, in premessa, condivido le dichiarazioni del Presidente circa questa indebita ingerenza in una discussione parlamentare.

Per quanto riguarda il disegno di legge, ringrazio il relatore e la Commissione per il dibattito così approfondito, che a mio parere ha messo in risalto due elementi fondamentali, cioè la sostanziale adesione dei Gruppi alla emanazione di un provvedimento legislativo nel settore e il giudizio critico proveniente da alcuni senatori e Gruppi sulla sostanza del disegno di legge. Non mi pare condivisibile la critica di disorganicità mossa al provvedimento: esso ha una struttura logica ed è diretto a eliminare le frodi fiscali che si verificano nell'uso come carburante dei gas petroliferi liquefatti, per la notevole e diversa incidenza fiscale sugli stessi a seconda che siano utilizzati come combustibili per autotrazione o meno. D'altra parte, sia nella passata legislatura, sia in quella corrente, il Parlamento ha posto con decisione il problema e, durante la discussione in Aula sull'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, il ministro Visentini si era impegnato a presentare un provvedimento che eliminasse le frodi fiscali e cancellasse il fenomeno degli incidenti, talvolta mortali, che accadono nelle fasi di travaso.

Sono state prese in considerazione diverse ipotesi, ma alla fine quella adottata è sembrata al Governo la più adeguata. Si è sostenuto che il disegno di legge avrebbe dovuto raggiungere l'annullamento delle diversificazioni, chiudere la forbice tra i prezzi. Per il Governo questo resta un obiettivo di fondo, ma è vincolato all'evoluzione della situazione economica e il suo

perseguimento ha bisogno di una fase sperimentale, dopo la quale occorrerà decidere se confermare questo provvedimento, se modificarlo, come e in quale direzione. È evidente che il Governo nel frattempo non starà fermo e metterà allo studio, con l'attenzione necessaria (e ha già predisposto) tutte le ipotesi per arrivare a formulare proposte organiche per mettere ordine nel campo della imposizione sui prodotti petroliferi.

Per chiudere la cosiddetta forbice è stato proposto di aumentare il prezzo del GPL per uso combustibile: ciò comporterebbe problemi di politica economica e sociale; si tratta comunque di una strada che sarebbe stato pericoloso percorrere e che avrebbe avuto certamente conseguenze negative. È stato anche messo in risalto che l'unificazione delle imposte gravanti sul GPL potrebbe provocare effetti di contrazione sul consumo del metano.

Ribadisco in questa sede che la corrispondente manovra sull'imposta di consumo di gas metano è stata realizzata non per ragioni di tutela fiscale quanto per ragioni di mercato, per non alterare gli attuali rapporti di convenienza che esistono tra autotrazione alimentata a gas metano e quella a GPL. In particolare il presidente Venanzetti poneva problemi di natura più generale, per esempio quello dei serbatoi, la correlazione tra questi problemi e quelli della benzina. Noi riteniamo che questi problemi esistano, ma che la sede per discuterne dovrebbe essere diversa e cioè quella che ho preannunziato.

Il senatore Bonazzi faceva presente che con questo provvedimento si andrebbe ad eliminare il contrabbando miserevole, mentre resterebbe quello più sofisticato tra autobotte e cisterna. I dati in nostro possesso non fanno però arrivare a questa conclusione; ci pare che con questo provvedimento il contrabbando, anche se non cesserà, sarà estremamente ridotto.

Il problema della riduzione del gettito fiscale e del come farvi fronte è risolto con l'istituzione di un superbollo per le macchine alimentate a metano e a GPL. Da qualche parte si è fatto presente che sarebbe opportuno aumentare questo superbollo rispetto al previsto; a me sembrano abbastanza eque le misure stabilite.

Sono stati qui sollevati, oltre che nella Commissione finanze e tesoro della Camera, problemi di carattere amministrativo circa la possibilità che la Direzione generale dei trasporti e quella delle imposte indirette garantiscano effettivamente che il cittadino venga messo al riparo da inadempienze di natura finanziaria. Faccio presente che questi problemi sono stati affrontati e risolti in continui incontri tra queste due Direzioni generali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite in lire 24.612 al quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite

nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

PISTOLESE. Signor Presidente, vorrei parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 1, ma la critica è generale ed è rivolta al disegno di legge nel suo complesso. Abbiamo già denunciato l'altra volta che, se non si risolve il problema della eccessiva diversificazione delle varie aliquote, i problemi conseguenti dell'evasione e del contrabbando non potranno mai essere eliminati. Quindi, riteniamo che non può bastare questa unificazione parziale, non è sufficiente l'accorciamento della forbice, la questione importante rimane in sostanza il problema di fondo che fino a quando non si riesamina tutta la materia, e le aliquote in questo campo, si apriranno sempre quei famosi «buchi» nei quali qualunque generale potrà fare il proprio comodo, perchè non è l'uomo che può inventare qualcosa, ma sono le leggi che facciamo che consentono all'uomo di utilizzare le stesse per potere effettuare le irregolarità che abbiamo sempre denunciato in questa materia.

Quindi voglio precisare che la posizione del mio Gruppo è decisamente contraria all'articolo 1. La nostra posizione sarà contraria anche all'intero provvedimento che non risolve la questione di fondo, cioè l'eliminazione del contrabbando, e lascia aperti varchi sufficienti perchè, sia pure in misura ridotta, questo fenomeno continui, essendo del tutto inesistenti in questo settore i controlli. Occorrerebbe un agente di Guardia di finanza dietro ogni autobotte o cisterna, per controllare la regolarità dei travasi: altri tipi di controllo a campione non bastano.

C'è poi ancora la differenziazione tra GPL e metano, che ancora non è stata regolarizzata: si tratta invece di due prodotti che vanno tutelati ugualmente, soprattutto se si tiene conto della avanzata metanizzazione del Mezzogiorno. L'uso del metano che fino ad oggi è stato fatto soprattutto nella valle Padana, sarà alla portata anche del Sud.

Per queste ragioni voteremo contro l'articolo 1.

TAMBRONI ARMAROLI. Signor Presidente, voterò a favore dell'articolo 1, ma con le riserve che ho avuto modo di esprimere in occasione della precedente seduta della Commissione. Mi sembra inconcepibile che, essendo passati per l'esperienza del gasolio, non si voglia chiudere definitivamente la forbice anche per questi combustibili. Non solo, non chiudendo la forbice e mantenendo in piedi una differenziazione, quanto meno si creerebbe una illegittima disparità di trattamento tra gasolio e GPL.

DONAT-CATTIN. Per le ragioni che ho esposto precedentemente, voterò contro l'articolo 1.

SEGA. Ribadisco la nostra valutazione: il provvedimento costituisce un importante passo positivo in direzione della riduzione della forbice tra prodotto destinato al riscaldamento e quello destinato all'autotrazione; esso rappresenta così un contributo verso la riduzione della convenienza al contrabbando. Se vi è motivo di essere preoccupati ancora oggi, tanto

maggior motivo doveva esservi prima, quando la convenienza era dieci volte maggiore.

Voglio sottolineare anche il fatto che questo provvedimento reintroduce elementi di convenienza nell'uso del GPL e del metano, sia pure nell'ambito di un rapporto differenziato che viene mantenuto. Noi riteniamo che una convenienza sempre maggiore deve essere assegnata all'uso di carburanti alternativi, perchè ciò corrisponde agli interessi del paese, alla primaria esigenza di lotta all'inquinamento che ha assunto maggiore gravità a seguito dell'ulteriore diffusione del consumo di gasolio.

In ogni caso pensiamo che a questo punto sia indispensabile una decisione del Parlamento rispetto alle esigenze dei distributori, preoccupati, innanzi tutto, della concorrenza che proviene dal contrabbando; rispetto anche alle esigenze ed agli interessi vari di settori che in presenza di maggiore o minore convenienza si vedono allargare il mercato. Vi è poi una terza categoria di operatori che è completamente estranea a questo tipo di interesse ed è peraltro la più penalizzata: si tratta dei produttori degli impianti di trasformazione e soprattutto della miriade di imprese artigiane che operano nel settore della installazione e della manutenzione degli impianti. A seguito dell'incertezza degli oneri che si è prodotta con l'annuncio di un superbollo, questo settore si è paralizzato, perchè gli utenti, in attesa di sapere quale sarà la scelta più conveniente, hanno bloccato l'installazione di ogni nuovo impianto ed hanno rinviato le ripartizioni. Moltissime imprese artigiane sono praticamente bloccate.

Si impone dunque una decisione ufficiale, positiva o negativa che sia. Tali imprese non sono assolutamente interessate alla convenienza del consumo dei prodotti, ma solo alla produzione degli impianti ed alle riparazioni di essi.

Ferma resta comunque l'esigenza - concordiamo con il Governo, ma forse sarà necessaria un'altra sede (Commissione industria, Commissione bilancio e programmazione economica) - di una strategia generale dei consumi di prodotti per autotrazione, una strategia generale che deve essere valutata partendo dagli interessi generali del paese. Bisogna porre attenzione sì alla convenienza degli utenti, ma anche e soprattutto alla disponibilità del prodotto, agli effetti che il consumo di un certo prodotto produce sull'ambiente, agli effetti che il consumo di un certo prodotto produce sulla struttura industriale in generale. È evidente infatti, come diceva il Presidente, che il dilatarsi dell'uso del gasolio ha prodotto effetti sconvolgenti sull'industria e li produce anche sulle convenienze degli utenti, i quali si ritrovano di fronte ad un diverso trattamento, a fronte di una parità di uso e di prezzo. Concordo dunque con le valutazioni del Presidente, il quale ha più volte rilevato che l'utente che usa il gasolio paga un milione e mezzo-due milioni di minore imposta rispetto all'utente che si rifornisce con la benzina.

È quindi evidente la necessità di una nuova strategia globale di indirizzo del consumo di combustibili.

In questo senso ribadiamo l'esigenza, che è stata sottolineata anche dal rappresentante del Governo, ed anzi rinnoviamo la richiesta affinché rapidamente il Governo vada in questa direzione, anche sulla base dell'esperienza che questo provvedimento determinerà.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa alla alimentazione con benzina, oltre alle tasse automobilistiche ed alla addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, è dovuta una tassa speciale a favore dello Stato nelle seguenti misure: lire 15.000 per anno, per ogni CV di potenza fiscale del motore, per gli autoveicoli alimentati con gas di petrolio liquefatto; lire 10.500 per anno, per ogni CV di potenza fiscale, per gli autoveicoli alimentati con metano. Per le autovetture e gli autoveicoli con potenza fino a 15 CV è dovuta la tassa speciale annua di lire 165.000 se alimentati con gas di petrolio liquefatto, e di lire 105.000 se alimentati con metano. La misura della tassa speciale è ridotta del 50 per cento per le autovetture da noleggio da rimessa e per quelle adibite a servizio pubblico da piazza.

La tassa speciale deve essere corrisposta contestualmente alle tasse automobilistiche con le modalità e nei termini per queste stabiliti ed è dovuta anche se l'impianto di alimentazione con gas non risulti funzionante.

La tassa speciale si applica, in relazione alla potenza fiscale del veicolo, a partire dal periodo fisso che inizia dal 1° gennaio 1985. L'obbligo del pagamento della tassa cessa a partire dal primo periodo fisso successivo a quello in cui viene eseguita l'annotazione della avvenuta asportazione dell'impianto a gas nei registri di formalità del Pubblico registro automobilistico e nel foglio complementare.

A titolo personale, dichiaro che su questo articolo mi asterrò.

PISTOLESE. Per le ragioni già dette voterò contro.

DONAT-CATTIN. Anch'io signor Presidente, voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

I proprietari delle autovetture e degli autoveicoli indicati nell'articolo 2 ai quali vengono apportate modifiche riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione a benzina, debbono richiedere all'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione ed al Pubblico registro automobilistico l'annotazione dell'avvenuto aggiornamento.

L'ufficio della Motorizzazione civile annota sulla carta di circolazione le modifiche apportate al sistema di alimentazione del motore e il Pubblico registro automobilistico esegue l'annotazione relativa all'aggiornamento sui registri di formalità e sul foglio complementare.

Alla richiesta presentata all'ufficio della Motorizzazione civile deve essere allegata la carta di circolazione; a quella presentata al Pubblico registro automobilistico devono essere allegati la carta di circolazione ed il foglio complementare.

La richiesta all'ufficio della Motorizzazione civile per l'aggiornamento della carta di circolazione deve essere presentata entro e non oltre quindici giorni dalla data in cui è stata apportata la modifica al sistema di alimentazione del motore; ove la modifica sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge l'adempimento deve essere soddisfatto entro e non oltre centoventi giorni da tale data.

La richiesta al Pubblico registro automobilistico per l'annotazione sui registri di formalità e sul foglio complementare deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è stato effettuato dall'ufficio della Motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione; qualora l'aggiornamento sia stato effettuato o richiesto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge l'annotazione deve essere richiesta entro e non oltre centoventi giorni da tale data.

È approvato.

Art. 4.

L'installazione degli impianti che consentono la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, deve essere eseguita esclusivamente dagli esercenti l'attività di officina meccanica per riparazioni auto. Dopo aver installato l'impianto, l'esercente deve apporre sulla carta di circolazione del veicolo, cui sono state apportate modifiche al sistema di alimentazione del motore, una stampigliatura con l'indicazione della ditta, della sede, della partita IVA, del tipo di impianto installato nonché la data in cui è stata eseguita la modifica. In calce alla stampigliatura l'esercente deve apporre la propria firma.

È approvato.

Art. 5.

Fermo restando il disposto dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, ai proprietari delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa all'alimentazione con benzina, che non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto l'aggiornamento della carta di circolazione al competente ufficio della Motorizzazione civile si applica la soprattassa di lire 1.500.000; la stessa sanzione si applica ai proprietari che, avendo richiesto tempestivamente l'aggiornamento della carta di circolazione, non richiedono o richiedono oltre il termine prescritto al Pubblico registro automobilistico la conseguente annotazione. In ogni caso i predetti

soggetti sono altresì tenuti a corrispondere la tassa speciale relativa al periodo fisso nel corso del quale è accertata la violazione.

I soggetti indicati nell'articolo precedente che non adempiono alle prescrizioni ivi contenute sono tenuti al pagamento della pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Alla tassa, alle soprattasse e alle pene pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonché quelle concernenti le tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, alla legge 24 gennaio 1978, n. 27, e al decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, anche per quanto concerne l'omesso o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti e l'accertamento delle infrazioni.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo gli uffici della Motorizzazione civile e quelli del Pubblico registro automobilistico sono tenuti a comunicare all'Ufficio del registro competente in base alla residenza del proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione, le irregolarità da essi constatate in sede di aggiornamento della carta di circolazione o di annotazione dello stesso aggiornamento.

È approvato.

Art. 6.

Dal 1° gennaio 1985 le aliquote delle imposte di fabbricazione, dei diritti erariali e delle corrispondenti sovrimposte di confine previste per lo spirito (alcole etilico) e per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico si applicano con riferimento ad ettanidro alla temperatura di 20° centigradi.

È approvato.

Art. 7.

Gli alcoli contenuti nei reflui delle lavorazioni industriali, destinati al recupero di calore attraverso un processo di distruzione per incenerimento dei reflui stessi, sono esonerati dal diritto erariale speciale di cui sono gravati.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione finanziaria di prescrivere l'aggiunta di sostanze denaturanti qualora risultasse necessario.

È approvato.

Art. 8.

La disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, relativamente ai prodotti di cui alla voce 27.11 della vigente tariffa dei dazi doganali, s'intende riferita solo ai

prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione e non anche al gas metano soggetto ad imposta erariale di consumo.

È approvato.

Art. 9.

Le soprattasse stabilite nell'articolo 5, comma 49, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi sostitutive di quelle previste ai numeri 1 e 2 della tabella delle infrazioni annessa alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Resta ferma l'applicazione delle soprattasse divenute definitive e non si dà luogo a rimborsi per quelle già pagate.

È approvato.

Art. 10.

Le spese di suggellamento e di riapertura degli apparecchi radioriceventi previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono elevate a lire diecimila.

È approvato.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale darà voto favorevole al disegno di legge n. 749, perchè rappresenta, a mio giudizio, un mezzo efficace per raggiungere più obiettivi e precisamente: riduzione dell'area delle frodi fiscali; maggior sicurezza per gli utenti e i terzi; diminuzione dell'inquinamento specie nelle grandi città.

Mi sia inoltre consentito richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di favorire la rete di distribuzione del metano e soprattutto del GPL, i cui impianti sono molto costosi e per la cui installazione si incontrano notevoli difficoltà per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Non posso esimermi infine dal richiamare la necessità (come hanno già fatto i colleghi) di uno studio per una razionale riforma del sistema fiscale sui prodotti petroliferi nell'interesse dell'erario.

ORCIARI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista, perchè il provvedimento rappresenta un tentativo per colpire l'evasione e le frodi

fiscali, e anche perchè ci sarà un beneficio notevole nei confronti del problema dell'inquinamento.

Mi associo a quanti hanno chiesto al Governo di adottare un provvedimento che affronti meglio la materia, perchè riteniamo che questa sia delicata e complessa e debba essere regolamentata da provvedimenti che ne affrontino tutti i vari aspetti.

Con queste valutazioni nei confronti del disegno di legge n. 749, che riteniamo organico, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

DONAT-CATTIN. Esprimo voto contrario per le ragioni anzidette. Questo provvedimento non eliminerà la frode fiscale e questo mi fa pensare a quel tale che al suo paese raccontava di una ragazza «un po' incinta»; non si capisce bene come ciò possa accadere.

Voglio pregare il Presidente di tener presente il pensiero esposto dal relatore e dal senatore Tambroni Armaroli. Sarebbe estremamente opportuno che da questa Commissione venisse rivolto un invito al Ministero dell'industria perchè esamini nel più breve tempo possibile i problemi di questa materia. Questi problemi sono rilevantemente ma incidentalmente fiscali; soprattutto sono problemi di produzione, di bilancia dei pagamenti, di inquinamento e disinquinamento eccetera, con una legislazione che sotto tanti aspetti è sperequata e diseguale nei trattamenti. Completo dunque la mia dichiarazione di voto con questa richiesta rivolta alla cortesia del nostro Presidente di Commissione.

PISTOLESE. Voglio confermare, a nome del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra nazionale, il voto contrario a un provvedimento che non raggiunge lo scopo di eliminare la frode fiscale e che lascia ancora in piedi numerosi squilibri tra le varie aliquote dei prodotti del settore petrolifero.

Confermo anche la necessità di un riesame completo dell'intera materia per affrontare seriamente il problema.

PRESIDENTE. Faccio una dichiarazione di voto a titolo personale, se me lo consentite, riconoscendo che questo provvedimento è importante ed è nato dalla sollecitazione, accolta dal Governo, di alcuni membri di questa Commissione. Finalmente, dopo parecchio tempo e dopo che c'erano state indicazioni in questo senso, si è intervenuti in un settore in cui da parte del Parlamento si era ritenuto necessario intervenire per cercare di eliminare questo aspetto dell'evasione.

Il provvedimento, ripeto, nato su sollecitazione di questa Commissione e proposto dal Governo, si muove nella giusta direzione. Le mie perplessità, che ho manifestato in vari interventi nel corso della discussione del provvedimento riguardavano soprattutto la parte relativa all'evasione. La completa unificazione delle aliquote (ci sono state indicazioni in questo senso da parte del senatore Bonazzi, che ha ripreso temi avanzati alla Camera dei deputati) avrebbe però comportato, così come ha detto il Governo, un aumento dell'imposta di fabbricazione dei prodotti per uso domestico, per poter abbassare l'imposta di fabbricazione degli altri prodotti fino al livello di quelli per uso domestico.

Il Governo tuttavia si è riservato, sulla base dei primi dati dell'esperienza di questo provvedimento, di esaminare anche questa possibilità. Quindi, per

riprendere l'indicazione del senatore Donat-Cattin, non si tratta di una ragazza «un po' incinta» ma c'è l'indicazione generale che l'unificazione non poteva essere fatta al livello attuale, bensì a livello più elevato; il conseguente aumento dei prodotti per uso domestico avrebbe creato alcune preoccupazioni per i prezzi al consumo. Questo è un aspetto che dovremmo verificare, tuttavia per noi è valido l'impegno assunto dal Governo.

Ho avuto perplessità sul problema più generale del rapporto della tassazione fra i diversi carburanti per autotrazione. A queste mie perplessità il Governo ha risposto che esaminerà il problema; ritengo che attualmente l'istituzione del superbollo, in questa misura, non sia sufficiente a mantenere l'equilibrio del mercato.

Confermo infine, a titolo personale, alcune preoccupazioni per il clima un po' particolare che si è creato attorno a questo provvedimento. Per questi motivi mi asterrò dal voto finale sul provvedimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO